 COMUNE DI SONICO - Provincia di Brescia	
CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO	
 PARTE IMMOBILE "EX SCUOLE ELEMENTARI DI RINO"	

 N. di Rep. 942	
 L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno DODICI del mese di LUGLIO	
(12/07/2023)	
 in Sonico, nella residenza municipale, in Piazza IV Novembre al civico n. 1,	
tra	
il Comune di Sonico (BS), con sede in (25048) Sonico, Piazza IV Novembre n. 1,	
C.F. 00882630171 e P.IVA 00584930986, in quest'atto rappresentato dal Sindaco	
pro tempore Pasquini Gian Battista – C.F. PSQGBT51T11I831H, munito dei	
necessari poteri in forza della Delibera di Giunta n. 54 del 29/06/2023, ("Comune"),	
E	
L'Associazione Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo, con sede legale in	
(25048) Sonico via Nazionale n°39 C.F. 99001500174, in quest'atto rappresentata	
dal Sig. Matteo Fanetti – C.F. FNTMTT01A23D34R, nella sua qualità di Presidente,	
domiciliato per la carica presso la sede legale, munito dei necessari poteri	
("Associazione"),	
PREMESSO che	
 il Comune di Sonico è proprietario dell'edificio ex scuola elementare di Rino,	
meglio illustrati nell'allegata planimetria;	
 - il Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo ha avanzato la richiesta di	
ottenere uno spazio di proprietà comunale da utilizzare come sede	

associativa;	
 il Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo ha da sempre collaborato 	
attivamente con l'Amministrazione comunale, presenziando alle celebrazioni	
civili e religiose del territorio comunale;	
l'Associazione svolge attività di tipo culturale senza fini di lucro;	
 si rende necessario procedere alla stipula di un comodato ad uso gratuito tra il 	
Comune di Sonico e l'Associazione al fine di definire compiutamente i	
rapporti.	
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, e costituente parte integrante e sostanziale	
del presente contratto di comodato, si conviene e si stipula quanto segue.	
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
Il Comune di Sonico concede in utilizzo gratuito esclusivo all'Associazione Gruppo	
Musicale Bandistico San Lorenzo, il piano secondo dell'edificio "Ex Scuole	
elementari di Rino" di proprietà comunale, nonché n°1 stanza al piano primo dello	
stesso edificio, identificato al catasto fabbricati NCT FOGLIO 25 MAPPALE 57	
categoria B4 classe Unica rendita catastale euro 1.946,31 secondo l'allegata	
planimetria (Allegato A).	
L'utilizzo dei locali viene concesso all'associazione quale sede della stessa e potrà	
 essere impiegato per lo svolgimento di tutte le attività consone ad essa collegate,	
oltre che per l'archiviazione di documenti secondo modalità previste dalle norme	
antincendio.	
La sede non potrà essere ceduta in utilizzo a terzi da parte dell'Associazione,	
mentre l'Amministrazione Comunale, ne potrà disporre previa richiesta.	
L'Associazione fornirà all'Amministrazione la propria partecipazione e	
E71000010Ziono ionina antininataziono la propria parteripazione	

collaborazione per la promozione e la organizzazione di iniziative destinate agli	
abitanti del Comune.	
ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE	
Il contratto di comodato gratuito ha durata a tempo indeterminato, come	
acconsentito dagli artt. 1809 e 1810 del Codice Civile e di avvalersi della possibilità	
di restituzione dello stabile per necessità o avvenimenti sopravvenuti, dando	
comunque un termine di preavviso di almeno 2 mesi.	
ART. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE	
L'utilizzo dei locali viene concesso senza richiesta di alcun onere economico ma è	
subordinato al rispetto delle condizioni fissate a carico dell'associazione di cui al	
precedete articolo 1.	
ART. 4 - MIGLIORIE	
L'Associazione non potrà apportare alcuna modifica alle strutture edili ed agli	
impianti del locale in uso, né installare particolari attrezzature salvo richiesta	
motivata e documentata da presentare all'Amministrazione Comunale. Quest'ultima	
dovrà fornire espressa approvazione prima dell'esecuzione dei lavori.	
ART. 5 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE/ENTE AFFIDATARIA	
L'Associazione affidataria è responsabile dei danni che dovessero verificarsi ai	
locali, alle strutture, alle attrezzature, agli impianti, arredi, spazi e a tutto quanto	
riceve in uso con la presente convenzione, compresi i danni che venissero causati a	
terzi, da terzi e/o dai propri associati, avendo a copertura polizza assicurativa	
adeguata.	
ART. 6 - UTENZE	
Le spese dei consumi di energia elettrica e riscaldamento, sono a carico del	
Comune di Sonico.	

ART. 7 – MANUTENZIONE	
La manutenzione ordinaria dei locali concessi, la pulizia e la tinteggiatura spettano	
all'Associazione la quale, al termine della durata della presente convenzione dovrà	
rendere lo spazio occupato, nonché gli arredi, gli impianti e le attrezzature ivi	
ubicate nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi.	
ART. 8 – MANUTENZIONI STRAORDINARIE	
Le spese e gli interventi di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune di	
Sonico.	
ART. 9 – NORME DI SALVAGUARDIA	
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare il buon andamento	
dell'utilizzo dei locali e delle parti comuni e, in caso di verifica negativa, di recedere	
dalla presente convenzione mediante atto scritto e motivato inviato a mezzo di	
raccomandata. Allo scopo l'Associazione si impegna a consentire l'accesso ai	
dipendenti comunali preposti a vigilare l'andamento degli obblighi stabiliti. Tutto	
quanto non previsto dalla presente convenzione e che si renda necessario di volta	
in volta, verrà determinato e concordato fra il Presidente dell'Associazione ed il	
Sindaco pro-tempore del Comune di Sonico.	
ART. 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
Il mancato rispetto da parte dell'Associazione, anche di una sola obbligazione di	
quelle previste nella presente convenzione, comporta la risoluzione di diritto della	
presente convenzione. La risoluzione potrà essere richiesta dalle parti in qualsiasi	
momento, dandone preavviso di 30 giorni alla controparte mediante comunicazione	
raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di risoluzione del contratto, tutti i	
beni mobili ed immobili, oggetto della presente convenzione ritorneranno	
automaticamente nel possesso e nella piena disponibilità ed utilizzo del Comune di	

 Fanetti Matteo	